



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 - 08 MARZO 2024

Riunione del 01 Marzo 2024

49.23.24 RICORSO ex art. 73 R. G. proposto dalla tesserata J. M. - avverso il Comunicato Ufficiale della C.T.A. Fipav sezione distaccata Triveneto n° 04 del 14/12/2023 - rappresentata dai genitori esercenti la potestà genitoriale.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito all'udienza del 01.03.2024 per la discussione del ricorso proposto dall'atleta J. M., rappresentata dai genitori, in quanto minorenne, avverso la decisione adottata con comunicato ufficiale n. 04 del 14.12.2023 dalla CTA Triveneto, che respingeva il ricorso per lo scioglimento del vincolo della suddetta atleta con la società A.S.D. Lagaris.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza la mamma della ricorrente assistita dall'Avv. Ludivine Dominique Toffoli, nonché il sig. Lorenzo Montermini dirigente del sodalizio resistente, delegato dal consiglio direttivo a partecipare all'udienza.

Le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per poi dare lettura del dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso presentato in data 28.08.2023, previa rituale lettera di messa in mora, i genitori dell'Atleta minorenni ricorrente, richiedevano lo scioglimento del vincolo in essere tra la figlia e la A.S.D. Lagaris Volley, per aver il sodalizio dimostrato un gravissimo disinteresse verso l'atleta e per la mancanza di presupposti ambientali idonei a garantire una crescita sportiva e personale.

La Lagaris Volley contestava le richieste dell'atleta.

Con la decisione impugnata, la CTA territoriale rigettava il ricorso non ritenendo sussistere i motivi di giusta causa di svincolo.

Sul disinteresse della società alle prestazioni dell'atleta rilevava la commissione come la società avesse contestato l'assunto, tanto da averla inclusa nei propri programmi sia per la categoria Under 16 che per la Prima Divisione.

Sull'incompatibilità ambientale, si legge nell'impugnata decisione, come la stessa non poteva essere considerata valido motivo di scioglimento per giusta causa, essendo il tutto riferibile ad una propria situazione di malessere.

L'Atleta proponeva impugnazione dinanzi a questo Tribunale contestando la decisione della CTA e chiedendone la riforma.

I motivi d'appello venivano così articolati:

Inammissibilità della costituzione del sodalizio dinanzi alla CTA per violazione del contraddittorio.

La difesa della ricorrente lamentava che né la Commissione né la parte resistente avevano inviato alla stessa le copie della memoria di costituzione del sodalizio, il cui contenuto veniva conosciuto solo in udienza. Contestando poi nel merito quanto contenuto nella memoria,



rilevava come il comportamento omissivo della società riguardasse sia la chiusura anticipata degli allenamenti ed il rifiuto di concedere all'Atleta la possibilità di allenarsi presso altre squadre sia il mancato riscontro alla lettera di messa in mora.

Precisava poi come vi era stato un incontro fra genitori ed il Direttivo durante il quale non erano state presentate proposte, né di prestito, né di scambio dell'Atleta; giustificava poi la richiesta di prestito alla Volano Volley con la perdita di fiducia verso il Sodalizio per gli avvenimenti che si erano susseguiti dal mese di maggio 2023, relativi alla interruzione degli allenamenti che l'avevano fatta sentire abbandonata anche per aver il Sodalizio rifiutato, per attriti con le altre Società, il permesso di allenarsi altrove.

Come ulteriore elemento la difesa riportava il malessere patito dall'atleta per fatti riguardanti l'allenatore e che avevano provocato l'anticipata chiusura degli allenamenti.

Anche nella mancata comunicazione dei fatti accaduti alle atlete veniva quindi individuato il disinteresse della società per la ricorrente.

La difesa concludeva quindi rispondendo alle eccezioni contenute nella memoria della società affermando che la stessa non aveva sostenuto l'Atleta quando ne aveva bisogno (allenamenti in vista della rappresentativa e della Collegiale Nazionale) essendo prevalso il contrasto con le altre Società locali; non aveva sostenuto l'Atleta nemmeno durante la sua partecipazione alla Rappresentativa ed alla Collegiale Nazionale, omettendo di chiamarla e/o di incoraggiarla; non aveva fornito alla ricorrente ed alle altre ragazze della squadra un ambiente sicuro omettendo di riferire loro il motivo della chiusura anticipata degli allenamenti; aveva dichiarato di non sentirsi responsabile della decisione dell'atleta di lasciare la pallavolo poiché, a suo dire, sopraffatta dalla tensione e dal malessere causato dall'ambiente e dai rapporti con il Sodalizio.



Altro motivo di impugnazione veniva individuato dalla difesa nell'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa valutazione degli interessi dell'atleta; rilevava la difesa come la CTA Triveneto avesse tenuto conto del solo interesse del Sodalizio e non di quello dell'Atleta che aveva eccepito in primo grado il disinteresse della Società alle sue prestazioni, l'incompatibilità ambientale e la decrescita tecnica.

Su tale ultimo punto, evidenziava la difesa, come la CTA avesse omesso ogni decisione nonostante vi fosse prova della richiesta della Volano Volley A.S.D. per il campionato di B1. Dopo aver continuato ad illustrare ampiamente i motivi del disinteresse e della assunta decrescita tecnica, la difesa spiegava un'ulteriore domanda subordinata di scioglimento del vincolo per crescita tecnica stante la sussistenza di una richiesta di trasferimento definitivo dell'atleta ad altro Sodalizio iscritto a campionato di categoria superiore rispetto a quello della resistente.

All'udienza il legale della ricorrente si riportava al ricorso e controbatteva sui punti della memoria depositata, nei termini, dalla società.

Al fine di resistere al ricorso, si è costituita nel procedimento la ASD Lagaris Volley riportandosi alle difese svolte dinanzi alla CTA e concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza risultava presente un dirigente delegato dalla società che, riportandosi alla memoria, evidenziava come nel seppur breve periodo di permanenza della ricorrente nella società, la stessa avesse raggiunto una crescita tecnica tale da poterla inserire nella squadra di serie C.

Evidenziava poi come non era abitudine della società autorizzare i trasferimenti presso altri sodalizi per la partecipazione a campionati superiori alle atlete dell'età della ricorrente che avrebbero dovuto invece seguire un iter più graduale.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla preliminare eccezione di inammissibilità del deposito della memoria da parte del sodalizio, seppur la stessa doveva essere stralciata per non aver la società adempiuto all'onere di invio alla controparte, si evidenzia come dal verbale di udienza dinanzi alla CTA non risulti alcuna eccezione della ricorrente che anzi ha verbalmente argomentato nel merito. In ogni caso, per quanto contenuto nella sentenza, il Presidente della società ha discusso verbalmente tanto che la sentenza appare fondarsi sulle difese svolte oralmente nel corso dell'udienza. In ogni caso, anche nel presente ricorso, la difesa della ricorrente ha ampiamente controdedotto alle difese della società avendo avuto pertanto piena cognizione delle stesse.

Nel merito, la decisione adottata dalla CTA del Triveneto è esaustivamente motivata nel respingere le richieste dell'atleta sul disinteresse della società; infatti i motivi addotti dalla ricorrente non appaiono sufficienti per una pronuncia di svincolo.

Era infatti nel diritto della Lagaris negare un trasferimento ad altra società e comunque a non autorizzare l'atleta ad effettuare allenamenti con altro sodalizio. La motivazione addotta dalla società della richiesta per una sola prova appare corretta e comunque la ricorrente non ha provato che vi fosse una diversa richiesta da parte di altra società per la sola attività di allenamento.

Deve invece rilevarsi come la CTA abbia omesso una pronuncia sul punto della richiesta di scioglimento per crescita tecnica. Anche in tale sede, seppur in via subordinata, la ricorrente ha chiesto una pronuncia di svincolo in base alla richiesta effettuata dalla Volano Volley.

Dai documenti prodotti risulta che il sodalizio Volano Volley ha richiesto l'atleta per inserirla nel campionato di B1. Considerando che l'atleta ha giocato per la resistente nel campionato



U16 ed anche ove si dovesse dar fede alla promessa della Lagaris di far partecipare la ricorrente al campionato di C, con la società Volano l'atleta può partecipare al superiore campionato di B1.

Il consolidato orientamento che, ai fini della sussistenza di una concreta chance di crescita tecnica, individua in un duplice salto di categoria il presupposto minimo di crescita idoneo a legittimare lo svincolo dal sodalizio di appartenenza, sussiste quindi nel caso di specie.

Poiché la concessione dello svincolo non è addebitabile alla società ma è conseguenza della dimostrata possibilità della crescita tecnica, la Lagaris ha diritto ad un indennizzo che il Tribunale, considerata la crescita ottenuta dall'atleta nella seppur breve partecipazione all'attività della resistente, ritiene determinare in via equitativa in € 3.000,00

Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi addotti in punto incompatibilità ambientale e disinteresse e va accolto per la domanda subordinata di crescita tecnica. Stante il solo parziale accoglimento si ritiene equo incamerare la tassa ricorsi

PQM

Dispone lo svincolo dell'atleta J. M., a condizione che la stessa venga tesserata con il sodalizio Volano Volley per essere inserita nel solo campionato B1 ed a condizione del versamento dell'indennizzo in favore della ASD Lagaris Volley che si determina in via equitativa in € 3.000,00

Dichiara incamerarsi la tassa ricorso versata.

Così deciso in Roma il 4 Marzo 2024

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 Marzo 2024

